



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

OGGETTO DELL'APPALTO

"Affidamento del servizio di gestione di prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche del servizio di gestione di prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per la S.C. Rete Ospedale Territorio Distretto Sud-Est"

PREMESSA

Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 ed, in particolare, al 3° comma che prevede *"l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"*.

La verifica, con le modalità previste dal decreto, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, viene effettuata a carico della Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione.

Pertanto, il presente documento stabilisce unicamente le modalità di gestione della sicurezza negli appalti di servizi e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il committente ed appaltatore all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale di gara d'appalto, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l'appaltatore.

Si richiamano i contenuti dell'art. 26 del D.lgs 81/08 e s.m.i. di seguito integralmente riportato.

Art.26. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3 ter. Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a

ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati i prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n° 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE "Città di Torino"

CODICE FISCALE: 1163257003

PARTITA IVA: 11632570013

DATORE DI LAVORO: Dr. Valerio Fabio ALBERTI

SEDE LEGALE: Via San Secondo 29 - 10128 Torino

RESPONSABILE S.P.P.: Ing. Cristina PRANDI

MEDICI COMPETENTI: Dr. Antonio MOSSO -Dr.ssa Vincenza CASCIO

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)

BOZZETTO Pierangelo
CORVASCE Maria Teresa
COSTANZO Davide
ESPOSITO Giuseppe
GALIANI Tullia
LOMBARDI Anna
MASSERIA Loredana
PRESTIFILIPPO Salvatore
SCARAMUZZA Roberto
VERNASSA Dario

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA

Le modalità di espletamento delle attività oggetto del servizio sono dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d'appalto; in particolare il personale della ditta Aggiudicataria provvede, in modo integrato con il personale della S.C. Rete Ospedale Territorio Distretto Sud-Est, alle prestazioni sanitari, psicosociali e psicopedagogiche nei confronti dei pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale

Le attività predette saranno svolte dal personale della Ditta Aggiudicataria con autonomia gestionale nel pieno rispetto delle normative di sicurezza negli ambienti di lavoro al fine di tutelare la propria ed altrui incolumità.

SEDI PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO

Il personale della ditta Aggiudicataria svolgerà le attività presso le strutture e i servizi psichiatrici dell'ASL siti sul territorio afferente al Distretto Sud - Est come indicati nel capitolato speciale d'appalto.

INFORMAZIONI DEL COMMITTENTE

In generale nei confronti dei lavoratori sono stati osservati gli obblighi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Situazioni di interferenza

I rischi di interferenza tra il personale della ditta Aggiudicataria e gli occupanti delle strutture (personale ASL e utenti/ospiti) possono verificarsi in casi ordinari (durante l'esecuzione del servizio) e in situazioni straordinarie quali (emergenza o comportamento imprevedibile da parte degli utenti/ospiti).

Nei luoghi di lavoro potrebbero operare anche imprese per la gestione di specifici servizi (quali ad esempi pulizia, movimentazione/trasporto pazienti e materiale, facchinaggio, ristorazione, ecc..), nonché ditte per le attività di manutenzione. In presenza di personale di altre ditte appaltatrici adottare le misure previste per il personale ASL e utenza.

Identificazione dei potenziali rischi da interferenza

Nella seguente tabella sono stati individuati i rischi presenti nell'ambito lavorativo che potrebbero costituire potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare.

| Rischi da interferenza | Aree interessate | Misure di prevenzione |
|------------------------|----------------------|---|
| Biologico | Servizi territoriali | <p>Il rischio può essere rappresentato dalla presenza di agenti nei pazienti affetti da patologie infettive e nel contatto con materiale biologico.</p> <p>Attenersi alle misure di sicurezza previste dall'azienda evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso.</p> <p>Interfacciarsi con il coordinatore sanitario per l'accesso ai locali interni alle aree oggetto dei servizi.</p> <p>Utilizzo di dispositivi barriera in conformità alle procedure aziendali in presenza di soggetti che siano portatori di malattie trasmissibili per via aerea.</p> <p>Nel caso in cui si verifichi un incidente seguire la procedura predisposta dall'aggiudicataria e segnalare l'accaduto ai referenti della Committente.</p> |
| Incendio | Servizi territoriali | <p>Rispetto del divieto di fumare.</p> <p>Osservanza di quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare le misure organizzative e di tipo gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dell'ordine e della pulizia; • controllo delle misure e delle procedure di sicurezza; |

| | | |
|--|----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • evitare l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili; • evitare l'ostruzione delle vie di esodo; • evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco • attenersi alle norme di comportamento definite nei piani di emergenza |
| Chimico | Servizi territoriali | Il rischio è connesso alla presenza di sostanze e preparati necessari alle attività sanitarie (detergenti, disinfettanti e sterilizzanti) |
| Movimentazione pazienti e materiale | Servizi territoriali | La movimentazione dei pazienti e del materiale deve essere effettuata in sicurezza con personale sufficiente e con utilizzo di appositi ausili rispettando i percorsi individuati. |
| Elettrico | Servizi territoriali | Astenersi da eventuali interventi di tipo elettrico sugli impianti |
| Organizzativo | Servizi territoriali | In considerazione dello svolgimento dell'attività sanitaria e dei servizi erogati dall'appaltatore concordare tempestivamente con i referenti della Committente per la programmazione delle operazioni in merito ad eventuali problemi o disguidi. |
| Scivolamento su pavimentazioni e scale durante le fasi di pulizia di corridoi e locali | Servizi territoriali | Prestare attenzione alla cartellonistica. Le procedure per le operazioni di pulizia prevedono che il personale addetto evidenzi la presenza di pericolo di scivolamento, posizionando gli appositi cartelli indicanti "Attenzione pavimento bagnato" |
| Spostamenti a piedi | Servizi territoriali | Misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> • camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale; • non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra; • non sostare nelle aree di deposito materiali |

In relazione alla tipologia di attività svolta dai vostri operatori, non sono da prevedersi contatti con apparecchiature sanitarie classificate come dispositivi medici e radiologici.

Si ritiene inoltre che debba essere posta particolare attenzione alle procedure da attuarsi in caso di emergenza incendi. A tale proposito si dovranno osservare le norme di comportamento elaborate e seguire le informazioni contenute nella cartellonistica affissa in cui sono richiamate semplici regole comportamentali da tenersi

Verrà successivamente fornito in occasione dell'incontro di coordinamento un estratto in merito alle norme di comportamento a cui attenersi ai fini della sicurezza contro il rischio di incendio che dovrà essere opportunamente divulgato agli addetti che si trovino ad operare presso le strutture dell'ASL.

Al fine di operare in sicurezza si è ritenuto inoltre di individuare nel preposto (coordinatore infermieristico) la figura a cui fare riferimento per le corrette procedure e informazioni necessarie.

Accessi alle strutture

Per l'accesso alle varie strutture, sedi dell'attività, saranno utilizzati i normali ingressi utilizzati dal personale dell'ASL.

Disponibilità di servizi igienici,

Non è prevista la disponibilità di servizi igienici diversi da quelli presenti per il personale dipendente ASL.

Primo soccorso e assistenza medica di emergenza

Ferme restando le misure di primo soccorso che l'Aggiudicataria intende organizzare per il proprio personale si segnala che presso l'Ospedale Martini è presente un D.E.A.

Utilizzo impianti

Gli impianti e le attrezzature presenti nelle strutture sono realizzati a regola d'arte e oggetto di regolare manutenzione.

Gli operatori dell'Aggiudicataria sono tenuti ad utilizzarli in modo adeguato e limitatamente alle necessità dei servizi espletati, segnalando qualsiasi problema che dovessero rilevare.

INFORMAZIONI FORNITE DALLA AGGIUDICATARIA

Dati aggiudicataria

| |
|---|
| CODICE FISCALE |
| PARTITA IVA |
| SEDE LEGALE: |
| N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A. |
| DATORE DI LAVORO |
| RESPONSABILE S.P.P. |
| MEDICO COMPETENTE |
| RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |

Descrizione attività svolta presso il committente

Attrezzature di lavoro utilizzate

Ulteriori informazioni che si ritiene necessario fornire in relazione ai rischi di interferenza e che si possono manifestare nello svolgimento delle attività presso il committente

La ditta Aggiudicataria fornisce l'estratto del proprio documento di valutazione dei rischi dove sono elencati i rischi lavorativi connessi all'attività oggetto dell'appalto.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Entrambe le parti, Committente ed Aggiudicataria, provvedono ad informare i propri operatori sui possibili rischi di interferenza dovuti allo svolgimento dell'appalto in oggetto. L'Aggiudicataria attua nei confronti dei propri operatori, anche specifiche azioni di informazione e formazione riferite non solo ai rischi specifici dell'attività, ma anche ai rischi generali dovuti allo svolgimento della stessa in ambiente sanitario.

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi aggiuntivi per la sicurezza.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, verrà perfezionato e formalizzato con la ditta aggiudicataria e sottoscritto da entrambe le parti.

Le parti si impegnano a darsi reciproca immediata comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D.Lvo. 81/08 ed effettuare le revisioni del caso.

Il responsabile del contratto
per l'Aggiudicataria

Il responsabile del contratto
per l'ASL "Città di Torino"